



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA
(CLASSE LMG01)**

Art. 1- Premessa e contenuto

1. E' attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA, secondo la vigente normativa di Ateneo. Il corso appartiene alla Classe LMG01 ed ha durata di 5 anni per complessivi 300 crediti.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
3. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza mira a far conseguire gli obiettivi formativi delineati nel Manifesto degli studi di ciascuna coorte.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali a cui il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dà accesso sono indicati nel Manifesto degli studi di ciascuna coorte.

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza non è differenziato in curricula ma è articolato in sei indirizzi, attraverso la valorizzazione delle attività formative affini e integrative. La scelta dell'indirizzo è operata dallo studente all'atto dell'iscrizione al quarto anno di corso. I sei indirizzi sono i seguenti:

- i) Indirizzo storico-giuridico, filosofico-giuridico e filosofico-politico;
- ii) Indirizzo privatistico;
- iii) Indirizzo pubblicistico;
- iv) Indirizzo commercialistico-navigazionistico;
- v) Indirizzo internazionalistico, comparatistico e dell'Unione Europea;
- vi) Indirizzo penalistico

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 5 del D.M. 25 novembre 2005.
2. I requisiti curriculari che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25 novembre 2005, devono essere posseduti per l'ammissione al Corso, coincidono con l'insieme delle competenze e conoscenze che lo studente deve avere acquisito nel pregresso percorso formativo scolastico.
3. È prevista per l'accesso al Corso una modalità di verifica delle conoscenze di cultura generale e delle conoscenze di base negli ambiti disciplinari storico-umanistici mediante test di dieci domande a risposta multipla. Il test, la cui compilazione è obbligatoria, verrà somministrato agli immatricolati in due sessioni: la prima entro il mese di novembre, per gli immatricolati entro quella data; la seconda, entro il mese di gennaio, per gli immatricolati entro il 31 dicembre o per gli assenti giustificati alla prima sessione. Sono esonerati dallo svolgimento della prova gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea o Atenei. Per partecipare alla prova, gli studenti dovranno essere muniti dell'attestazione dell'iscrizione con il numero di matricola e di un valido documento di riconoscimento. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è di 30 minuti. Gli studenti che non rispondono esattamente al 60% dei quesiti proposti sono tenuti a frequentare un corso di recupero, che sarà programmato entro il primo anno accademico di riferimento, allo scopo di offrire elementi utili a migliorare le conoscenze degli studenti medesimi per una proficua prosecuzione del corso degli studi intrapreso. Alla fine del corso, previa verifica delle presenze, verrà rilasciato un attestato comprovante il recupero del debito formativo.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti (obbligatori, opzionali, a scelta dello studente e di indirizzo), seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso nonché la preparazione e presentazione della prova finale.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni e i seminari. L'impegno di studio individuale dello studente per credito formativo è conseguentemente fissato tra un minimo di 13 e un massimo di 19 ore. In ogni caso, il carico didattico corrispondente a un credito è fissato nella misura convenzionale massima di 60 pagine del testo consigliato ai fini della preparazione dell'esame per gli insegnamenti obbligatori e opzionali e di 40 pagine per gli insegnamenti a scelta dello studente.
4. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
5. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
6. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio non obbligatorie.

7. L'attribuzione di crediti formativi a specifiche iniziative o attività di carattere scientifico e culturale è compiuta dal Consiglio, su domanda del promotore della medesima iniziativa o di un suo delegato, una volta verificatane la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. La verifica dei risultati di apprendimento attesi è di norma rimessa all'attestazione del promotore dell'iniziativa o di un suo delegato.

8. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

1. Nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo del Corso.

2. Lo studente può senz'altro indicare come attività formative autonomamente scelte, nel rispetto delle eventuali propedeuticità, insegnamenti presenti nell'offerta didattica del Dipartimento tra quelli individuati dal Corso di studio e previsti nell'ordinamento didattico. Se, invece, lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto dall'ordinamento didattico deve fare richiesta al Consiglio di corso prima dell'inizio delle lezioni dell'insegnamento scelto e il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. Gli studenti del Corso non hanno obblighi di frequenza delle lezioni. La frequenza delle lezioni è in ogni caso vivamente consigliata per una più efficace e rapida acquisizione dei risultati di apprendimento costituenti gli obiettivi formativi del Corso.

2. Le attività formative si articolano in ore di didattica frontale, di seminari, di esercitazioni pratiche e/o di tirocinio, a scelta del docente. Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti si svolgono, di regola, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri di ciascun anno accademico. Il carattere annuale o semestrale dell'insegnamento, e, in quest'ultimo caso, l'afferenza al primo o al secondo semestre, risultano specificati nel Manifesto degli studi, nel Piano di studio e nel Calendario didattico. Sono in ogni caso annuali gli insegnamenti i cui crediti formativi siano superiori a 10. Ogni insegnamento si articola in un numero totale di ore di lezioni correlato al numero dei crediti assegnati a ciascuna disciplina, o a ciascun modulo, secondo i criteri fissati nel precedente art. 6, comma 3. Per esigenze di funzionalità del carico didattico, non è consentito tenere settimanalmente più di otto ore di lezioni e più di due ore giornaliere per ciascun insegnamento, salvo il caso di svolgimento di attività didattiche decentrate, consentite fino al limite massimo di dodici ore settimanali e sei giornaliere per ciascun insegnamento.

4. In caso di partizionamento dell'insegnamento, i docenti responsabili sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame ai sensi dell'art. 17, comma 4, del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Didattico d'Ateneo, i docenti, sia di ruolo sia a contratto, entro il 15 giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, ai fini meglio specificati nell'art.26, 4° comma del presente Regolamento e con le modalità ivi stabilite.

6. Lezioni, seminari ed esercitazioni si svolgono nelle aule di cui dispone il Dipartimento e nella distribuzione delle aule si terrà conto del numero degli studenti frequentanti.

7. I titolari degli insegnamenti possono prevedere l'affidamento ai dottorandi di ricerca – di concerto con il docente *tutor* – e agli assegnisti di ricerca – di concerto con il responsabile dell'attività di ricerca – di una

limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritto alcuno in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. In ogni caso le esercitazioni e i seminari potranno essere tenuti solo da personale che ne abbia titolo e sotto la responsabilità del docente ufficiale della materia, evitando che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso relative alle materie fondamentali.

8. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Tutti gli insegnamenti impartiti si concludono con una verifica del profitto degli studenti, sempre individuale, espressa in voti ovvero consistente nel riconoscimento di una «idoneità», secondo quanto specificato nel Piano di studio. L'accertamento dell'effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi deve avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Esso ha luogo attraverso un esame che può essere svolto in forma scritta, in forma orale o in forma scritta e orale, a discrezione del titolare dell'insegnamento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle disposizioni del presente articolo. Le modalità di svolgimento degli esami devono essere chiaramente illustrate in ciascuna scheda di insegnamento presente nella piattaforma on line ESSE3. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

2. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Piano di studio. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

3. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione delle lezioni relative ai singoli insegnamenti, secondo la ripartizione per anni di corso e per semestri prevista nel Piano di studio della coorte di riferimento. Gli studenti immatricolati o iscritti al Corso possono sostenere gli esami di profitto a partire dal primo appello fissato nell'anno solare successivo a quello di immatricolazione o di iscrizione. Lo studente che risulti in regola con l'iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Lo studente può completare gli esami entro dicembre e sostenere l'esame di laurea entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo, purché regolarmente iscritto all'anno accademico precedente, senza reinscrizione.

4. Per gli insegnamenti con crediti formativi superiori a 10 le lezioni si svolgono nell'arco dei due semestri ed è previsto un unico esame, al termine del secondo semestre di lezioni. È consentito, a discrezione del titolare dell'insegnamento, lo svolgimento di una verifica intermedia del profitto, con riferimento al programma del primo modulo, una volta concluso il corso di lezioni relative al predetto modulo. La verifica suddetta, annotata su apposito registro o inserita nella piattaforma on line ESSE3 come prova parziale, può

essere sostenuta, salvo diverse determinazioni del docente titolare dell'insegnamento, in qualsiasi appello, ma perde di efficacia se la prova finale non è sostenuta entro i dodici mesi successivi. Il superamento della verifica intermedia non deve essere riportato nel libretto personale dello studente.

5. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti "a scelta" dello studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.

6. Lo studente può essere autorizzato dal Direttore a sostenere uno o più esami aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari), a condizione che essi siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Gli esami e i crediti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma possono essere oggetto di apprezzamento ai fini della determinazione del voto finale di laurea.

7. Le sessioni ordinarie di esami di profitto sono tre. È prevista una sessione straordinaria nel mese di dicembre.

8. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

9. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

10. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento Didattico d'Ateneo il conseguimento di almeno 10 CFU nel primo anno di corso è condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

11. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente nominato dal Direttore. Compongono la commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in quantità sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del Coordinatore.

12. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata; l'anticipazione è esclusa anche nell'ambito della stessa giornata. Il Presidente della Commissione che ritenga, eventualmente sulla base di un appello dei prenotati, di non esaurire gli esami in un'unica giornata provvede a redigere un calendario dei giorni previsti per la prosecuzione dell'appello e a darne adeguata comunicazione.

13. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Trasferimenti da altri Corsi di studio

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero

possibile di crediti già maturati dallo studente. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, applica le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti, secondo quanto dispongono gli articoli seguenti.—I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come “attività a scelta”, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

2. Le modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti in altre carriere universitarie sono disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 11 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche (classe 31) dell'Università di Messina

1. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche (classe 31) presso la Facoltà o il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina potranno iscriversi al quarto anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con il riconoscimento dei crediti acquisiti e degli esami sostenuti nei termini di cui alla allegata tabella M-2013.

2. Agli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, che transitano al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sono riconosciuti i crediti acquisiti e gli esami sostenuti nel detto Corso di laurea triennale, nei termini di cui alle allegate tabelle N1-2013 e N2-2013.

3. All'atto del riconoscimento dei crediti, le suddette tabelle devono essere opportunamente adattate al piano di studio della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina di volta in volta applicabile in relazione alla coorte di riferimento.

Art. 12 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea delle classi 31 - Scienze giuridiche, 22/S - Giurisprudenza, specialistica biennale, LMG/01 - Magistrale Giurisprudenza a ciclo unico, presso altri Atenei

1. Agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) sono riconosciuti i corrispondenti esami sostenuti con i relativi crediti acquisiti in un Corso di laurea attivato in altri Atenei nell'ambito delle classi 31 (Scienze giuridiche), 22/S (Giurisprudenza, specialistica biennale), LMG/01 (Giurisprudenza, magistrale a ciclo unico). Si fa luogo all'integrale riconoscimento dei crediti nel caso in cui il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo sia equivalente, o inferiore fino a un massimo di due unità, a quello previsto dall'ordinamento della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, con conseguente arrotondamento in eccesso. Se il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo è inferiore di più di due unità, è richiesta una integrazione necessaria a far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina. Se l'insegnamento superato in altri Atenei corrisponde a più moduli o a più insegnamenti nel Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, sono riconosciuti entrambi i moduli o insegnamenti, nei limiti previsti dalla precedente disposizione. Se il numero dei crediti dell'insegnamento, corrispondente a più moduli o più insegnamenti del Corso di laurea magistrale, è inferiore di più di due unità rispetto alla somma dei predetti moduli o insegnamenti, i crediti riconosciuti sono imputati al primo modulo o al primo insegnamento, salvo per gli insegnamenti di Diritto privato, i cui crediti sono imputati all'insegnamento di Diritto privato II. Se il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo è superiore a quello previsto dall'ordinamento della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina viene riconosciuto nei limiti previsti da quest'ultimo.

2. Salvo il riconoscimento dell'esame con i crediti acquisiti di cui al comma precedente, gli studenti sono tenuti a concordare con i docenti del Corso il programma delle integrazioni da sostenere. In caso di insegnamento superato in altri Atenei, i cui crediti siano stati integralmente riconosciuti ai sensi del comma precedente con riferimento ad uno solo dei corrispondenti più insegnamenti nel Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, gli studenti sono comunque tenuti a concordare con il docente del Corso il programma dell'esame da sostenere.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina per gli esami superati in un Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza attivato in altro Ateneo, purché sostenuti da non oltre dieci anni. Sono in ogni caso riconosciuti i crediti corrispondenti alle discipline storiche, filosofiche, ecclesiasticistiche ed economiche.

Art. 13 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in corsi di laurea nell'ambito delle classi 2 e L-14 - Scienze dei servizi giuridici, nell'Università di Messina e negli altri Atenei

1. Agli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) dell'Università di Messina, che transitano al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, verranno riconosciuti gli esami sostenuti, con i rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B).

2. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) presso l'Università di Messina, potranno iscriversi al quarto anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ferma restando l'integrazione dei debiti formativi di cui alle tabelle sopra indicate (Allegati A e B).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) o che hanno conseguito la laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) presso altri Atenei, con il riconoscimento degli esami indicati nelle allegate tabelle (Allegati A e B) e dei corrispondenti crediti e con le eventuali ulteriori integrazioni necessarie per far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea magistrale in Giurisprudenza.

4. Agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi di laurea in Servizi giuridici (2 e L-14) diverso da quelli presenti nell'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza, saranno riconosciuti, all'atto del trasferimento o della iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, i corrispondenti esami sostenuti e i relativi crediti acquisiti, con l'integrazione necessaria a far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea svolti in modalità a distanza

1. Le disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Capo trovano applicazione anche agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi 2, 22/S, 31, L-14 e LMG/01, svolti in modalità a distanza, purché il Corso di provenienza risulti accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Il riconoscimento dei crediti conseguiti è in ogni caso subordinato – ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo – all'esito di un colloquio diretto a verificare le conoscenze effettivamente

possedute e la capacità dello studente di adattarsi al diverso metodo di apprendimento proprio della didattica frontale tradizionale.

Art. 15 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea appartenenti a classi diverse da quelle sopra considerate

1. Agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi diverse da 2, 31, 22/S, L-14 e LMG/01, nell'Ateneo di Messina come in altri Atenei, saranno riconosciuti, all'atto del trasferimento o della iscrizione al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, gli esami sostenuti e i crediti conseguiti dei corrispondenti insegnamenti previsti nell'ordinamento del Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, richiedendosi le integrazioni necessarie per far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dal predetto ordinamento didattico.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica purché i contenuti e l'articolazione del programma risultino omogenei a quelli del corrispondente insegnamento della Laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento. Tale omogeneità ricorre in presenza delle tre seguenti condizioni:

a) che l'esame sia stato sostenuto da non oltre dieci anni, salvo per quelli corrispondenti alle discipline storiche, filosofiche, ecclesiasticistiche ed economiche;

b) che il numero dei crediti previsti per l'insegnamento del Corso di laurea in precedenza frequentato sia pari almeno al 60% di quello del corrispondente insegnamento del Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza. In presenza, nel predetto Corso del Dipartimento, di più moduli o insegnamenti, tale percentuale è riferita alla somma dei rispettivi crediti;

c) che venga acquisito parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento (o dei moduli o insegnamenti) nel Corso di Laurea magistrale del Dipartimento, sulla congruenza dell'articolazione e sviluppo dei contenuti dei programmi svolti nel Corso di studio in precedenza frequentato.

Art. 16 – Individuazione dell'anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 12, del presente regolamento, gli studenti che transitano al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, provenienti da Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di altri Atenei, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, sono ammessi alla prosecuzione degli studi, ai sensi delle norme vigenti. Gli studenti fuori corso nell'Ateneo di provenienza saranno iscritti al quinto anno.

2. In caso di rinuncia agli studi e di reinscrizione al Corso, gli studenti saranno iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto riconosciuti da 30 a 59 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 89 crediti; al quarto anno, se hanno avuto riconosciuti da 90 a 150 crediti; al quinto se hanno avuto riconosciuti più di 150 crediti.

3. Gli studenti che transitano al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, provenienti da Corsi di laurea triennali, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, saranno iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto riconosciuti da 30 a 59 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 89 crediti; al quarto anno, se hanno avuto riconosciuti da 90 a 150 crediti.

Art. 17 – Competenza e altre disposizioni particolari

1. In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, il riconoscimento dei crediti viene disposto dal Consiglio. Il Consiglio richiede lo svolgimento di una preliminare attività istruttoria ad una commissione all'uopo nominata per un periodo di tempo determinato.

2. Salvo quanto previsto dagli allegati al presente regolamento, agli esami relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico disciplinari dell'area giuridica, eventualmente sostenuti nei Corsi di laurea di provenienza indicati negli articoli precedenti del presente Capo, che non corrispondono ad alcuno di quelli

del piano di studio della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, sono riconosciuti i crediti degli insegnamenti a scelta dello studente, nella misura di 6 per ogni esame.

3. La disposizione di cui all'art. 22, comma 3, si applica anche agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina in relazione agli esami superati nel Corso di laurea quadriennale attivato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Messina e comunque in relazione agli esami superati da più di dieci anni presso un qualsiasi Corso di laurea dell'Ateneo di Messina o di altro Ateneo.

Art. 18 - Attività di tirocinio e stage

Il Corso promuove lo svolgimento, sulla base di apposite convenzioni, di ulteriori attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e *stage* presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali. Tali attività danno titolo al riconoscimento di 1 centodecimo aggiuntivo da sommare al voto di partenza all'esame di laurea, come meglio specificato nel successivo art.21. Il centodecimo aggiuntivo viene riconosciuto dietro attestazione di regolare frequenza del periodo di *stage* o tirocinio. Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 19 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 20 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Sono in ogni caso stabilite le seguenti propedeuticità:

Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna debbono precedere, a pena di nullità, quelli inseriti nella seconda colonna

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

IUS/18Diritto penale romano
IUS/18 Diritto romano (avanzato)

DIRITTO PRIVATO I

IUS/01Diritto privato II
IUS/01 Diritto di famiglia
IUS/01 Diritto dei beni
IUS/01 Diritto dell'informatica
IUS/01 Diritto dei consumi
IUS/01 Diritto sportivo
IUS/01 Diritto delle obbligazioni e dei contratti
IUS/01 Diritto della responsabilità civile
IUS/01 Diritto civile dell'ambiente

IUS/01 Diritto delle successioni
IUS/05 Diritto privato dell'economia
IUS/05 Diritto delle assicurazioni
IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO PRIVATO II

IUS/01 Diritto civile I
IUS/01 Diritto civile minorile
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/02 Diritto privato dell'Unione Europea
IUS/03 Diritto agrario
IUS/03 Diritto agrario comunitario
IUS/03 Diritto agroalimentare
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/04 Diritto industriale
IUS/04 Diritto fallimentare
IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/06 Diritto della navigazione avanzato
IUS/06 Diritto aeronautico
IUS/06 Diritto dei trasporti
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/07 Diritto della sicurezza sociale
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/18 Diritto romano (avanzato)

DIRITTO COSTITUZIONALE I

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/08 Diritto Costituzionale II
IUS/08 Diritto parlamentare
IUS/08 Diritto costituzionale regionale
IUS/08 Giustizia costituzionale
IUS/10 Diritto amministrativo I
IUS/10 Diritto degli Enti Locali
IUS/11 Diritto ecclesiastico
IUS/11 Diritto ecclesiastico comparato
IUS/11 Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa
IUS/11 Diritto comparato delle religioni
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/17 Diritto penale I
IUS/21 Diritto pubblico comparato

DIRITTO INTERNAZIONALE

IUS/06 Diritto internazionale della navigazione
IUS/13 Diritto internazionale privato e processuale
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea
IUS/14 Diritto avanzato dell'Unione Europea

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I	IUS/19 Storia del diritto italiano II IUS/19 Diritto comune IUS/19 Storia delle codificazioni moderne IUS/19 Storia della giustizia
DIRITTO AMMINISTRATIVO I	IUS/10 Diritto amministrativo II IUS/10 Contabilità di Stato IUS/10 Diritto degli Enti Locali IUS/10 Diritto amministrativo europeo IUS/10 Diritto urbanistico IUS/10 Diritto amministrativo comparato IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO COMMERCIALE	IUS/04 Diritto fallimentare IUS/05 Diritto bancario IUS/12 Diritto tributario IUS/17 Diritto penale commerciale
DIRITTO CIVILE I	IUS/01 Diritto civile II
DIRITTO PENALE I	IUS/16 Diritto processuale penale IUS/17 Diritto penale II IUS/17 Criminologia IUS/17 Diritto penale commerciale IUS/17 Diritto penale minorile IUS/17 Diritto penale europeo IUS/17 Diritto penale degli enti collettivi MED-43 Medicina legale
DIRITTO PENALE II	IUS/16 Diritto processuale penale
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE	IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto dell'arbitrato
DIRITTO PROCESSUALE PENALE	IUS/16 Diritto dell'esecuzione penale
ECONOMIA PUBBLICA	SECS-P03 Economia Sanitaria SECS-P07 Economia aziendale SECS-P07 Gestione contabile dei dati aziendali

Art. 21 - Prova finale

1. L'attività formativa relativa alla prova finale consiste nella predisposizione e nella elaborazione personale, sotto la guida di un relatore ed eventualmente in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, di una tesi elaborata in modo originale dallo studente. I crediti formativi previsti per tale attività sono indicati nell'ordinamento didattico e nel piano di studio.

La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione, eventualmente in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, dell'elaborato davanti alla Commissione di laurea. Le modalità di organizzazione della prova finale, le procedure per l'attribuzione degli argomenti, le modalità di designazione dei docenti relatori e degli eventuali correlatori, nonché i criteri generali di valutazione, sono disciplinati nei commi seguenti del presente articolo.

2. Lo studente può chiedere l'assegnazione della tesi su un argomento di qualsiasi materia in cui abbia sostenuto la relativa prova d'esame, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento, che individuerà anche un titolo provvisorio. Il titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare dell'insegnamento dopo avere conseguito almeno 200 crediti formativi e almeno 6 mesi prima della data presunta di discussione dell'elaborato. Nel caso di materie dell'ultimo semestre dell'ultimo anno è possibile chiedere la tesi prima di avere sostenuto l'esame di profitto, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento. La tesi è quindi assegnata dal Direttore, che provvede a designare il relatore e l'eventuale correlatore garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

3. È consentito chiedere al Direttore, previo nulla-osta del relatore, la revoca dell'assegnazione e l'individuazione di un nuovo argomento appartenente alla stessa o ad altra materia, con il decorso di un nuovo termine minimo e, nel secondo caso, anche con l'individuazione di un nuovo relatore.

4. Il calendario delle prove finali si articola secondo le sessioni previste dal calendario didattico d'Ateneo. L'elaborato della tesi deve essere consegnato nella versione definitiva entro un termine idoneo a consentirne una adeguata verifica da parte del relatore e comunque almeno 30 giorni prima della data fissata per la sessione di laurea. Successivamente, l'elaborato, munito del visto di approvazione del relatore, è depositato in via informatica presso la Segreteria Studenti sulla base del Calendario fissato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per quell'appello di laurea e reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominati dal Direttore mediante ulteriore deposito presso la Segreteria della Direzione. Nel caso in cui sia nominato un correlatore, il relatore cura che la tesi sia trasmessa al correlatore, in formato cartaceo o elettronico, almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta di laurea. Il correlatore partecipa alla seduta di laurea al pari del relatore.

5. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali, sono composte da non meno di 7 membri. I compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice possono essere attribuiti anche ad esperti esterni, italiani e stranieri, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

6. L'esame di laurea è pubblico e consiste nella presentazione della tesi di laurea innanzi alla Commissione costituita a sensi del comma precedente. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale è redatto processo verbale firmato da tutti i componenti della Commissione e dal Presidente. La proclamazione avviene al termine dell'esame di laurea, esperita la valutazione di competenza della Commissione, per singolo candidato o per gruppi di candidati; può anche essere rinviata al termine della seduta.

7. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia più anziano nel ruolo indicato dal Direttore. A lui spetta garantire la regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti. Il Presidente designa il componente della Commissione meno anziano in ruolo come segretario incaricato della verbalizzazione.

8. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Salvo quanto previsto dal successivo comma 9, l'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

9. Le commissioni devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto.

Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il *punteggio di base*, il *voto curricolare* ed il *voto di valutazione della prova*:

- il *punteggio di base* è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative, con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più vicina; in dettaglio, la media è arrotondata al numero intero superiore se il totale decimale è almeno pari a 0,51 ed al numero intero inferiore se è uguale o inferiore a 0,50 mentre alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore 31;

- il *voto curricolare* è pari nel massimo a 5 punti, che vengono assegnati al candidato il cui *curriculum* (secondo quanto trasmesso dalla Segreteria) riporta i seguenti elementi oggettivi: partecipazione a programmi di mobilità internazionale con attribuzione di un certo numero di crediti (1 punto); conclusione degli studi in corso (1 punto); media aritmetica ponderata superiore o uguale a 28/30 (1 punto); svolgimento di tirocinio extracurricolare (1 punto); se necessario per raggiungere la votazione di 100, 105 o 110 (1 punto);

- il *voto di valutazione*, nella disponibilità della Commissione, è pari al massimo a 6 punti, così distribuiti: fino 2 punti per la stesura della tesi in lingua straniera; fino a 4 punti sulla base della valutazione discrezionale dell'elaborato (tenuto conto della relazione del relatore e dell'eventuale correlatore) e della capacità di espressione e di argomentazione evidenziate dal candidato nel corso della discussione. Anche la lode rientra nella discrezionalità della Commissione e deve essere conferita all'unanimità ad elaborati di elevata qualità, ma può essere assegnata solo a studenti che raggiungano un voto complessivo di 111/110.

10. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame, la Commissione lo rinvia ad un successivo appello per consentirgli di colmare le lacune emerse in sede di valutazione o discussione dell'elaborato.

11. Le prescrizioni di cui al comma 9 troveranno applicazione a partire dalla sessione di laurea del marzo 2020 relativa all'a.a. 2019/2020. Le tesi compilative già previste dal Regolamento del Corso non potranno essere più assegnate a partire dalla data di approvazione della presente modifica da parte del Consiglio di Corso.

Art. 22 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di

rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 23 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 24 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 25 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.

2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.

3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 26 - Docenti del Corso di Studio

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.

2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3, affinché possano essere diffusi con congruo anticipo. Il Coordinatore trasmette i suddetti programmi alla Commissione paritetica ai fini della formulazione del parere sulla coerenza dei contenuti dei programmi con gli obiettivi formativi del Corso e sulla loro compatibilità con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento. La Commissione paritetica entro quindici giorni, comunicherà il parere al Consiglio di Corso di studio il quale, come disposto dall'art. 30, 3° comma del Regolamento didattico di Ateneo, verifica la coerenza dei contenuti suddetti con gli obiettivi formativi del corso, nonché la compatibilità dei programmi con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento ed approva i programmi.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e

reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 27 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 28 - Verifica periodica dei crediti

1. Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 29 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il CdL è incardinato.

Art. 30 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.